



Servizio Sportello attività produttive e edilizia

Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE SUL GIOCO D'AZZARDO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del.....n. in vigore dal.....

ART.1.
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali. Resta fermo il rispetto della normativa edilizia urbanistica , di sicurezza e igienico sanitaria

2. La gestione delle sale da gioco e dei singoli apparecchi da trattenimento sono, altresì, sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in relazione ai criteri e ai parametri numerico quantitativi, prevista dal Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/1/2007 e, relativamente agli apparecchi di cui all'art.110 c. 6 del T.U.L.P.S., dal Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 27/7/2011.

3. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (es: singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (es: sale VLT - sale dedicate - sale SLOT);
- sale bingo soggette ad autorizzazione ex art. 88 del TULPS;

4. Si definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

5. Le sale gioco e le sale scommesse sono anche i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusivo o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art.3 del Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27.11.2011.

6. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'art.110 del TULPS di cui al Regio Decreto 18.6.1931 n. 773 , per la cui installazione e' necessario il possesso di una delle licenze previste dagli art.86 e 88 del citato TULPS.

ART. 2
OBIETTIVI, PRINCIPI GENERALI, DISCIPLINA

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete

pubblica, limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli, quali giovani ed anziani. Il Regolamento è, inoltre, finalizzato a garantire il corretto rapporto con l'utenza ed a incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

2. Le procedure amministrative relative alle attività oggetto del presente regolamento si ispirano ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- tutela della salute prevista come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Carta Costituzionale. L'Ente Locale, attraverso la figura del Sindaco, quale massima autorità locale, adotta i provvedimenti a tutela della salute e dell'igiene pubblica;
- tutela dei minori e degli altri utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla indiscriminata moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP);
- tutela della sicurezza urbana e della quiete pubblica;
- tutela del decoro artistico ed architettonico della città;

ART. 3 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE

1. L'apertura di nuove sale slot/ sale dedicate / vlt o quanto previsto nell'uso d. 16 del vigente regolamento edilizio comunale, o il trasferimento, ampliamento, variazioni è vincolata al rispetto delle specifiche norme urbanistiche-edilizie di riferimento contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale E.R. 5/2013 s.m.i.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse così come indicate nell'art. 1 comma 2 della legge regionale suddetta, sia alle sale giochi, sale dedicate e sale scommesse di cui sopra in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili così come previsto dalla legge regionale ER 5 /2013 e successiva mappatura comunale

ART. 4 **MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede che sia apposto su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno deve essere posizionato dall'esercente sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

ART. 5 **PRESCRIZIONI E DIVIETI**

1. Ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2013 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietato l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse e la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili. Il percorso pedonale suddetto e' calcolato dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro della porta di ingresso dei luoghi sensibili così individuati:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- luoghi di culto,
- impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le case di cura per anziani
- strutture ricettive per categorie protette,
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori
- ospedali e case di cura

2. La mappatura prevista dalla legge regionale n. 5/2013 e'gia' stata effettuata e approvata con provvedimenti di Giunta comunale. La suddetta mappatura e' soggetta ad aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e all'adozione degli atti di pianificazione urbanistica.

ART. 6

BENI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O IN GESTIONE DEL COMUNE O DI SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE O DI AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI

1. E' vietata l'apertura nonché il trasferimento di sale da gioco d'azzardo lecito e l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presso beni immobili in proprietà o in gestione del Comune . Il Comune si impegna a promuovere l'assunzione di analogo divieto in riferimento agli immobili di proprietà o gestiti da società partecipate.

2. Nel caso in cui tali attività fossero già esistenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si potrà procedere al rinnovo del contratto o della concessione alla prima scadenza di legge solo a seguito della loro rimozione.

3. Il Comune promuove accordi con la società di trasporto pubblico per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

ART. 7

ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

2. Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco per le popolazioni più vulnerabili quali i giovani e gli anziani;
- le fasce orarie possono essere diversificate in considerazione delle zone (residenziali, periferiche ecc.) e delle problematiche di rumore, di disturbo della quiete pubblica, di intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate.

ART. 8
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia e nel rispetto di quanto sotto riportato:

- a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
- e. obbligo di posizionare cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori che dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute,

3. Nelle sale giochi e negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettera a) del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'area deve essere delimitata da:

- A) pannelli riportanti, in modo chiaramente leggibile e proporzionato alle dimensioni dei medesimi il logo "18+", nonché i loghi "aams Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" e "aams gioco legale e responsabile" disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli, che assicurino il pieno isolamento, anche visivo;
- B) da un accesso appositamente delimitato, al fine di favorire il controllo dell'area nella quale è vietato l'ingresso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

ART.9

PATROCINIO, PUBBLICITA', PREMIALITA'

1. In coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, il Comune non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura responsabile dell'utilizzo del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, il Comune ritira il patrocinio concesso e revoca i contributi qualora erogati.

Il Comune si impegna, altresì, a promuovere l'assunzione di analoghi impegni da parte delle aziende partecipate.

2. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale per il gioco lecito, così come la pubblicità in merito ai giochi con vincite in danaro, negli spazi pubblicitari dati in concessione dal Comune, comprese le sponsorizzazioni delle rotatorie, e in quelli per le pubbliche affissioni. In caso di concessioni, contratti di sponsorizzazione o autorizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si procederà al loro rinnovo alla naturale scadenza, fatto salvo il rispetto di quanto previsto nel precedente comma.

3. L'Amministrazione Comunale promuoverà inoltre intese volte ad affiancare alle notizie di eventuali vincite importanti, notizie sui rischi del gioco patologico.

4. Il Comune, in conformità a quanto disposto dal "Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico" e s.m.i, e con le modalità ivi previste, provvede a rilasciare il marchio regionale "Slot Free E-R" agli esercizi che non ospitano apparecchi da gioco con vincite in denaro. Il marchio regionale verrà rilasciato a seguito della presentazione all'ufficio comunale preposto della dichiarazione di adesione dell'esercente, che consiste in una manifestazione di volontà di non installare apparecchi che permettono vincite in denaro ovvero di dismettere quelle installate. L'ufficio comunale predisporrà gli opportuni controlli attraverso la consultazione, nel sito web di AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dell'elenco annuale nel quale devono obbligatoriamente essere iscritti tutti i soggetti che operano all'interno della filiera degli apparecchi con vincite in denaro. Dopo aver verificato che il nominativo dell'esercente non compare nel suddetto elenco, viene rilasciato il marchio regionale "Slot Free ER" attraverso la consegna di una vetrofaneria riportante il relativo logo, da applicare sulle vetrine presenti all'entrata dei locali.

5. Il Comune provvederà all'istituzione ed all'aggiornamento di un elenco pubblico, consultabile nella apposita pagina web del sito istituzionale, degli esercizi che possono fregiarsi del sopra citato marchio regionale e sarà prevista una verifica annuale ai fini del mantenimento del marchio, attraverso controlli sul sito web AAMS.

ART.10
ATTIVAZIONE DELL'APPLICATIVO SMART

1. L'applicativo Smart è a disposizione degli amministratori locali per il monitoraggio del fenomeno dei giochi dallo stesso mese e consente di monitorare i volumi di gioco negli ultimi tre anni a livello nazionale e locale per singolo ambito di gioco, individua il posizionamento dei locali, gli orari di funzionamento dei vari giochi, la vicinanza a luoghi sensibili come scuole o luoghi di culto.

2. L'amministrazione comunale intende pertanto attivarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per adottare il sistema di monitoraggio in tempo reale degli apparecchi presenti sul territorio comunale (l'applicativo Smart), così come stabilito dal decreto direttoriale n° 31516 del 22 febbraio 2019, utilizzando tali tecnologie per operare un monitoraggio costante finalizzato ad assicurare il rispetto della regolamentazione in materia e per una capillare irrogazione delle relative sanzioni in caso di violazione.

ART.11
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

2. Si applica quanto previsto dall'art 6 comma 2 septies della legge regionale 5/2013.

Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, dell'art.6 della Legge regionale n. 5/2013 contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:

a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;

b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;

c) l'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies e' punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00;

d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.

Appendice NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. 18/6/1931, n. 773 e ss.mm.ii. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, in particolare gli artt. 86, 88 e 110.
- R.D. 6/5/1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
- D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e ss.mm.ii. Imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 14 bis. • L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 22 c. 6 e ss.mm.ii..
- D. Dirett. 27/10/2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”. (Disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati D. Direttoriali 18/1/2007 e 27/7/2011)
- L. 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Art. 1 - c. 534 “Licenza per gli apparecchi e congegni automatici” e c. 540 “Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal questore”.
- D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4/8/2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, in particolare l'art. 38 cc. 1 e 5. (Misure di contrasto del gioco illegale)
- D. Dirett. 18/1/2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.
- D. Dirett. 27/7/2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”. • D.L. 13/9/2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”(Decreto Balduzzi), convertito dalla L. 8/11/2012, n. 189, in particolare l'art. 7.
- Circolare A.A.M.S. Prot. 2012/2916 del 20/12/2012 recante prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo - prime indicazioni. • L. 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1 c. 475 lett. a) e c) (integrazioni al comma 7 lett. c) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.) .
- Circolare A.A.M.S. Prot. 2013/491 del 13/06/2013 recante chiarimenti in ordine all'applicazione di nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall'art. 1, comma 475, della Legge di stabilità per l'anno 2013.
- Legge Regionale 04/07/2013 n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, s.m.i..
- Piano integrato regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 154 del 11/03/2014).
- Modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico (approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 166 del 25/06/2014).
- Delibera di G.R. 831/2017 e 68/2019;

